

**Sentenza del Tribunale di primo grado 30 aprile 2009 —  
CD-Contact Data/Commissione**

(Causa T-18/03) <sup>(1)</sup>

*(Concorrenza — Intese — Mercato delle console per videogiochi e delle cartucce giochi Nintendo — Decisione che constata una violazione dell'art. 81 CE — Restrizioni alle esportazioni parallele — Prova dell'esistenza di un accordo finalizzato a restringere il commercio parallelo — Ammende — Disparità di trattamento — Circostanze attenuanti)*

(2009/C 141/76)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: CD-Contact Data GmbH (Burglengenfeld, Germania) (rappresentanti: J. de Pree e R. Wesseling, avvocats)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Oliver, X. Lewis e O. Beynet, agenti)

**Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 30 ottobre 2002, 2003/675/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (COMP/35.587 PO Video Games, COMP/35.706 PO Nintendo Distribution e COMP/36.321 Omega — Nintendo) (GU 2003, L 255, pag. 33)

**Dispositivo**

- 1) L'importo dell'ammenda inflitta a CD-Contact Data GmbH è fissato in EUR 500 000.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 70 del 22.3.2003.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 30 aprile 2009 —  
Spagna/Commissione**

(Causa T-281/06) <sup>(1)</sup>

*(FEAOG — Sezione «garanzia» — Spese escluse dal finanziamento comunitario — Aiuto compensativo ai produttori di banane — Irregolarità nei controlli di qualità — Tipo di rettifica finanziaria applicata — Proporzionalità)*

(2009/C 141/77)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Parti**

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M. Muñoz Pérez, abogado del Estado)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: F. Jimeno Fernández, agente)

**Oggetto**

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 27 luglio 2006, 2006/554/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 218, pag. 12), là dove prevede una rettifica finanziaria per le spese dichiarate dal Regno di Spagna a titolo di aiuto compensativo ai produttori di banane per gli esercizi 2002 e 2003

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 294 del 2.12.2006.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 29 aprile 2009 —  
BORCO Marken Import Matthiesen/UAMI (α)**

(Causa T-23/07) <sup>(1)</sup>

*[Marchio comunitario — Domanda di marchio figurativo comunitario α — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94]*

(2009/C 141/78)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: BORCO Marken Import Matthiesen GmbH & Co. KG, (Amburgo, Germania) (rappresentante: avv. M. Wolter)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: sig. M. Kicia, agente)

**Oggetto**

Ricorso contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 30 novembre 2006 (procedimento R 808/2006-4), riguardante la registrazione del segno figurativo α come marchio comunitario

**Dispositivo**

- 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 30 novembre 2006 (procedimento R 808/2006-4) è annullata.
- 2) Non vi è luogo a statuire sul secondo capo della domanda della BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG.